

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il 19 ottobre 2015, presso l'Associazione del Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di Biella, in Biella (BI), Via Tripoli n. 1, si sono incontrate:

- bonprix s.r.l., rappresentata da Antonella Pella e Sara Giordani con Giancarlo Macchetto, assistita dall'Associazione del Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di Biella, in persona di Valeria Dionisio;

e

- Filcams-CIGL nella persona di Michele Racanelli, UILTuCS Uil di Biella nella persona di Mauro Orsan e di Antonio Di Maio, tutte delegate da ciascuna organizzazione nazionale, e le RSA nella persona di Pier Paolo Fagionato;

per espletare la procedura per la collocazione in mobilità di n. 54 lavoratori, così come sancito dal combinato disposto dagli artt. 4, 5 e 24 e dagli articoli da essi richiamati della Legge 23.7.1991 n. 223, procedura questa attivata da parte della Società con notifica resa il 14 ottobre 2015, per il tramite dell'Ascom di Biella, alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Ugl Terziario e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, Divisione VI, via mail in pari data.

Le motivazioni - che hanno portato alla decisione di cessare tutte le unità produttive della rete Retail, consistenti nei 10 negozi e nell'ufficio esclusivamente dedicato al settore Retail sito presso la sede legale e amministrativa di Valdengo, nonché alcuni profili professionali dei settori presenti nella sede legale e amministrativa di Valdengo: Servizio Clienti, Logistica, Magazzino, Acquisti e Risorse Umane, così come individuate nell'allegato B della lettera di attivazione della procedura di consultazione sindacale - sono state esaminate, nei vari aspetti, nel corso dei diversi incontri tenuti durante la fase sindacale e amministrativa della procedura di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria che di seguito riportiamo sinteticamente.

- bonprix s.r.l. ha iniziato la propria attività nel commercio di abbigliamento al dettaglio nell'anno 1994, esclusivamente attraverso la vendita tramite catalogo;
- bonprix s.r.l. ha da sempre cercato di espandere la propria attività sul territorio italiano, stabilendovisi fin dall'inizio dell'attività;
- nel 2007 ha acquisito, per accelerare il processo di espansione italiana, la società Euronova s.r.l., leader nel mercato della vendita per corrispondenza e radicata nel territorio biellese;
- a partire dall'anno 2008, sempre nell'ottica di espansione, la Società ha sviluppato il progetto Retail, aprendo punti vendita in diverse Regioni del territorio italiano, fino a raggiungere il numero di 33 e creando, presso la sede di Valdengo (Bi), un ufficio interamente dedicato alle gestione delle vendite, al personale e a tutto quanto concerne il funzionamento dei punti vendita;
- tale progetto era inoltre finalizzato ad offrire un miglior servizio alla clientela fidelizzandola sempre di più al brand, dandole la possibilità di acquisto attraverso i diversi canali: catalogo, e-commerce, punto vendita;
- ad oggi bonprix s.r.l., nella sede di Valdengo (Bi), Via Adua n. 33, occupa n. 209 dipendenti e svolge le seguenti attività: vendita per corrispondenza tramite catalogo e e-commerce per i diversi brand che gestisce e vendita diretta attraverso i punti vendita;
- dalla sede di Valdengo, oltre a gestire le vendite per l'Italia attraverso i canali sopra indicati, vengono gestite anche le vendite a distanza per diversi mercati stranieri: svizzero, austriaco, ceco, croato e greco;
- a seguito della crisi che ha colpito il commercio al dettaglio, soprattutto nel settore tessile/abbigliamento, la società, nell'anno 2012, ha dovuto effettuare la chiusura di numerosi punti vendita, tentando di salvare i rimasti attraverso la creazione di un nuovo format sia per quanto riguarda le dimensioni sia per quanto riguarda i prodotti;

1


- nonostante tutte le azioni commerciali e promozionali intraprese negli anni da parte della società (campagne pubblicitarie, tessere fedeltà, offerte, gestione dei resi nei punti vendita anche per gli acquisiti via internet, utilizzo dei social network etc.), il settore Retail continua ad accusare una drastica riduzione delle vendite che non accenna a diminuire;
- tale drastica situazione del settore Retail si accentua progressivamente a causa di un mercato sempre più orientato verso gli acquisti online;
- il fatturato dei punti vendita, nell'anno fiscale 2014/2015, ha avuto un decremento del 6,4% rispetto all'anno fiscale precedente e, nel primo semestre dell'anno fiscale 2015/2016, ha già realizzato uno scostamento negativo del 13,8% rispetto al primo semestre dell'anno fiscale precedente;
- inoltre, anche a causa della collocazione dei punti vendita presso Centri Commerciali non sempre proficui, dell'onerosità dei costi locativi e delle spese correlate, il risultato economico operativo dei punti vendita risulta in forte calo e ha determinato una perdita del 28% nell'anno fiscale 2014/2015, tale da erodere progressivamente l'utile costituito dalle altre attività della Società.

La corsa inarrestabile della crisi e il continuo aumento dei costi relativi alla gestione dei punti vendita ha costretto la Società a constatare l'impossibilità di continuare l'attività dei 10 negozi, oggi attivi e tutti indicati nella procedura di consultazione sindacale, oltre che dell'ufficio interamente dedicato alla gestione dei punti vendita, presso la sede di Valdengo, che occupa alla data odierna n. 4 dipendenti.

Attualmente è prevista una perdita del 53% per l'anno fiscale in corso.

In questi mesi la situazione di crisi continua la sua corsa e sta coinvolgendo, anche per il cambiamento in corso nello stile dei consumi da parte dei clienti, anche altri settori della sede legale e amministrativa con particolare riferimento ai settori del Servizio Clienti, della Logistica, del Magazzino, degli Acquisti, e delle Risorse Umane.

Per quanto concerne le ulteriori figure indicate come eccedentarie, visto la riduzione di attività è inevitabile la collocazione in mobilità del personale anche per effetto di riorganizzazioni già avvenute in precedenza, con le quali si è cercato di ridurre nei minimi termini lo squilibrio tra i vari apparati della sede legale e amministrativa (Amministrazione, Logistica, Magazzino, Risorse Umane, Servizio clienti), assorbendo il personale eccedente compatibilmente con le mansioni svolte. Ma al termine di questo processo le figure con i profili professionali si trovano in esubero oramai strutturale.

Per tali motivi purtroppo non è possibile adottare misure alternative alla riduzione di personale.

Precisiamo inoltre che la nostra Società sta attuando tutte le azioni di ricollocazione previste in attuazione del piano di gestione degli esuberi, e la procedura di mobilità rientra tra le misure concordate in sede di esame congiunto presso il Ministero del Lavoro in data 14 luglio 2015, quale ulteriore strumento di ricollocazione e a condizione che i licenziamenti avvengano sulla base del criterio inderogabile della non opposizione allo stesso e sulla base di specifici accordi individuali da concordarsi a latere in relazione ad incentivi all'esodo.

Premesso quanto sopra, le parti si danno atto di avere puntualmente e regolarmente attivato tutti gli adempimenti procedurali, nessuno escluso, nonché di aver verificato congiuntamente possibilità alternative alla procedura di mobilità.

In particolare si dà atto che nel corso del presente incontro effettuato ai sensi dell'art. 4, comma 5, della Legge n. 223/1991, le parti hanno effettuato gli ulteriori approfondimenti degli argomenti, delle considerazioni e delle motivazioni contenute nella comunicazione di apertura della procedura, ivi comprese quelle di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 26.05.1997 n. 151.

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue:

1. Le premesse sono parte integrante dell'accordo.
2. Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 4, 5 e 24 della Legge n. 223/91 la Società collocherà in mobilità un numero massimo di 54 lavoratori.
3. In applicazione di quanto disposto nell'art. 8, comma 4, della Legge 19.7.1993, n. 236, si conviene esplicitamente e formalmente che la comunicazione della risoluzione dei rapporti di lavoro ai lavoratori di cui sopra, venga esercitata da parte della Società entro la data del 31 luglio 2016, che coincide con la data di termine della cassa integrazione straordinaria.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge n. 223/1991 le parti concordano che le figure professionali da collocare in mobilità saranno individuate esclusivamente secondo i seguenti criteri:

Per tutto il settore del Retail:

tutto il settore Retail cessa la propria attività. Pertanto le parti identificano quale criterio di scelta l'esigenza tecnica, produttiva e organizzativa, in conseguenza proprio della cessazione di tutto il settore Retail e nello specifico tutti i 10 negozi e l'ufficio nella sede di Valdengo esclusivamente dedicato a tale settore.

Per cui tutti gli addetti che al termine della CIGS straordinaria saranno ancora in forza, verranno coinvolti nella presente procedura.

Inoltre, criterio inderogabile previsto in sede di esame congiunto presso il Ministero del Lavoro prevede che il licenziamento avverrà sulla base inderogabile della non opposizione allo stesso e sulla base di specifici accordi individuali da concordarsi a latere in relazione ad incentivi all'esodo.

Per tutti gli altri profili professionali della sede legale e amministrativa di Valdengo (BI) Via Adua n. 33:

l'esigenza organizzativa derivante dall'esubero di personale a seguito delle già avvenute riorganizzazioni e quindi nell'ambito dei profili professionali indicati nella procedura di consultazione sindacale, le parti individuano quale criterio di scelta il criterio della volontarietà e della vicinanza al pensionamento.

I criteri di scelta sopra concordati sono autonomi e sostitutivi di quelli previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 art. 5 della legge n. 223/1991, nel rispetto pure del comma 2 dello stesso articolo anche in relazione al periodo aggiunto alla fine del medesimo comma dall'art. 6, comma 5 bis, della legge 19.07.1993 n. 236.

5. Per gli addetti al settore Retail, le parti riconoscono che il preavviso decorre regolarmente nel periodo di sospensione della CIGS.
6. Le parti inoltre concordano che i lavoratori verranno collocati in mobilità prima della data del 31 luglio 2016, qualora, grazie alla messa in mobilità, avranno la possibilità di essere ricollocati presso altre imprese o se avranno intenzione di intraprendere un'attività autonoma o se potranno avere accesso al trattamento di pensione o se manifesteranno espressa volontà di essere collocati in mobilità, o comunque in caso di rigetto dell'istanza di CIGS.
7. Ai lavoratori che, con l'assistenza esclusiva di una delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo, formalizzeranno, in sede sindacale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 412 ter c.p.c. e dell'art. 2113 c.c., l'accettazione del

licenziamento e la rinuncia all'impugnazione dello stesso, la Società, in aggiunta delle competenze di fine rapporto, corrisponderà come controprestazione di tale accettazione e a titolo meramente transattivo e di esodo incentivato, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b) del d.lgs n. 314/1997, una somma procapite, al lordo delle ritenute di legge, di:

- € 2.000,00 (duemila/00) per i rapporti di lavoro che avranno termine entro il 31 gennaio 2016;
- € 1.300,00 (milletrecento/00) per i rapporti di lavoro che avranno termine entro il 30 aprile 2016;
- € 1.000,00 (mille/00) per i rapporti di lavoro che avranno termine al 31 luglio 2016.

Per i lavoratori che hanno in essere un rapporto di lavoro a tempo parziale, tutti gli importi sopra indicati saranno riproporzionati in base all'orario di lavoro in essere alla data di inizio della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per il settore Retail e sulla base dell'orario di lavoro alla data di sottoscrizione del presente accordo per le restanti figure professionali della sede legale e amministrativa di Valdengo (BI).

Il suddetto importo verrà erogato unitamente alla corresponsione del trattamento di fine rapporto ovvero con valuta il giorno 8 del secondo mese successivo alla cessazione.

8. Per i lavoratori collocati in mobilità bonprix s.r.l., in presenza delle condizioni previste dalla legge n. 223/1991, provvederà a quanto sancito dall'art. 4, comma 9 e dall'art. 5, comma 4.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si danno reciprocamente atto di avere ritualmente esperita ed esaurita con esito positivo, ad ogni e qualsiasi effetto, nessuno escluso, la procedura prevista dal combinato disposto degli artt. 4, 5 e 24 e degli articoli da essi richiamati dalla legge n. 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto.

bonprix s.r.l.

Antonio Pella
Barbara
M. Verini

Ascom di Biella

Valerio *Arzuffi*

R.S.A. unità produttiva di Valdengo
Via Adua n. 33

[Signature]

Filcams-Cgil di Biella

FILCAMS CGIL
Via Lamarmora, 4
13900 BIELLA

Uiltucs-Uil di Biella
UILTUCS - UIL

Sindacato Provinciale Lavoratori
Turismo, Commercio, Servizi
Via Filii Fosselli, 4 - 13900 BIELLA
Cod. fiscale: 90044750028
Tel. 015.8491425 - Fax 015.8408629